

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 30 maggio 2007

Estensione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo agli atti di aggiornamento geometrico (Pregeo) di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, su tutto il territorio nazionale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e successive modificazioni;

visto il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul riordinamento dell'imposta fondiaria, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

vista la legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente la semplificazione delle procedure catastali;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 concernente il perfezionamento e la revisione del sistema catastale;

visto il regolamento, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 ed in particolare l'articolo 5, comma 3, il quale stabilisce che la modifica o l'integrazione dei modelli, delle formalità e delle procedure per gli adempimenti degli obblighi di cui al regolamento stesso possono essere adottate con provvedimento del Direttore generale del Dipartimento del territorio;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni, ed in particolare, l'articolo 64, che ha istituito l'Agenzia del territorio;

visto il decreto 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

visto l'articolo 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, che fissa termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali, e rinvia ad appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio l'approvazione delle specifiche tecniche del modello unico informatico catastale relativamente a determinate tipologie di atti di aggiornamento;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006, con cui sono state approvate le nuove specifiche tecniche e la procedura Pregeo 9 per la predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 22 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2007, che prevede l'attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo agli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (Pregeo), limitatamente ad alcune aree geografiche;

visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 2 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2007, che stabilisce le modalità di pagamento dei servizi telematici erogati dall'Agenzia del territorio tramite utilizzo di somme versate su conto corrente unico a livello nazionale;

considerato inoltre che, a seguito dell'esito positivo della prima fase sperimentale, è opportuno estendere il servizio per la presentazione in via telematica degli atti di aggiornamento geometrico (Pregeo) di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, a tutto il territorio nazionale;

DISPONE:

Articolo 1

(Estensione del servizio)

1. Il servizio di trasmissione telematica degli atti di aggiornamento geometrico (Pregeo), di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è esteso all'intero territorio nazionale, ad eccezione dei territori nei quali le funzioni amministrative in materia di catasto terreni sono esercitate dalle province autonome di Trento e Bolzano, ed a tutti i tecnici professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento medesimi.

2. Il servizio è attivato dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ad eccezione della presentazione dei Tipi Particellari, dei Tipi di aggiornamento esenti da tributi e dei Tipi Mappali riguardanti fabbricati già presenti nella mappa catastale per i quali l'estensione sarà progressivamente attuata con successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del territorio.

Articolo 2

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma, 30 maggio 2007

F.to il Direttore dell'Agenzia
Mario Picardi